

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di S.Vito di Leguzzano					
Capitolo 5	Relazione Generale				IN
					CT
	Inquadramento Normativo				IR
				OR	MI
				pag. 5.1	

5 INQUADRAMENTO NORMATIVO

5.1 PREMESSA

Per quanto riguarda la protezione civile, le disposizioni legislative subirono una prima svolta nel 1970 con la legge 996 dal titolo “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità”. Infatti, mentre la Protezione Civile antecedentemente a tale legge era intesa come le attività di soccorso alla popolazione in seguito al manifestarsi di un evento calamitoso, ora viene recepito il concetto di Protezione Civile definendolo come “l’attività intesa alla predisposizione concertata, in tempo di normalità, dei servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza, e a predisporre, al verificarsi della calamità, in forma coordinata ed unitaria, tutti gli interventi delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali territoriali e degli altri Enti Pubblici istituzionali”

La legge 996/70, pur anticipando quelle che saranno le future impostazioni della protezione civile, privilegia tuttavia il momento dell'emergenza, ossia il soccorso alla popolazione ad evento avvenuto. In seguito agli eventi disastrosi del 1976 nel Friuli e del 1980 in Campania che comportarono pesanti perdite in termini di vite umane e di patrimonio edilizio, il concetto di protezione civile intesa come soccorso post-emergenza mostra i suoi limiti, e comincia farsi strada la consapevolezza che i disastri naturali o antropici debbano andare affrontati e pianificati ancor prima che si manifestino. In tale ottica viene promulgata la Legge 24 febbraio 1992 n.225, che costituisce una pietra miliare della Protezione Civile Italiana. Tale legge istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente il compito di “tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi”.

Grazie alla legge 225 la Protezione Civile viene intesa come un sistema coordinato di competenze al quale concorrono le Amministrazione dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, gli Enti locali, gli Enti Pubblici, le comunità scientifica, il volontariato, gli ordini e i collegi professionali ed ogni altra istituzione pubblica e privata. Questo complesso sistema trova il suo vertice nel Presidente del Consiglio dei Ministri che, per coordinare le attività di protezione civile, si avvale del Dipartimento di Protezione Civile.

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di S.Vito di Leguzzano					
Capitolo 5	Relazione Generale				IN
					CT
	Inquadramento Normativo				IR
				OR	MI
				pag. 5.2	

La protezione civile non viene più vista come il soccorso alla popolazione colpita da un evento calamitoso, ma come un sistema organizzato che imposta le sue attività su quattro aspetti fondamentali:

1. Previsione delle ipotesi di rischio
2. Prevenzione dalle ipotesi di rischio
3. Soccorso alla popolazione colpita da un evento calamitoso
4. Superamento dell'emergenza e ritorno alle normali condizioni di vita

Le Regioni e gli Enti locali vengono chiamati in causa come componenti fondamentali del Servizio Nazionale di PC, aventi il compito di partecipare all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile; molte competenze significative vengono tuttavia mantenute in capo allo Stato e alle sue Amministrazioni periferiche, segno di una legislazione in materia di protezione civile basata ancora sull'accentramento statale.

Occorrerà aspettare il 1998 quando, attraverso il Decreto Legislativo n. 112 (31 marzo 1998), vengono trasferiti alle Regioni ed agli Enti Locali molte competenze in materia di Protezione Civile (vedi in particolare gli artt. 107 e 108), passando così da un sistema accentrato ad un sistema decentrato.

Alcune importanti modifiche alla Legge 225/92 vengono introdotte dalla Legge n. 100 del 12 luglio 2012 -Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. In tale legge viene modificata la definizione di Servizio Nazionale della Protezione Civile, cambia la definizione degli eventi di tipo "C", ed inoltre vengono apportate ulteriori importanti modifiche nella definizione delle attività di protezione civile, per la previsione, la prevenzione, il soccorso, il superamento dell'emergenza, e la realizzazione dei piani e dei programmi territoriali. La legge 100/2012 ribadisce poi il ruolo del Sindaco come autorità comunale di protezione civile, precisandone i compiti nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione. Una novità importante riguarda i piani comunali di emergenza, che devono essere redatti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, e periodicamente aggiornati.

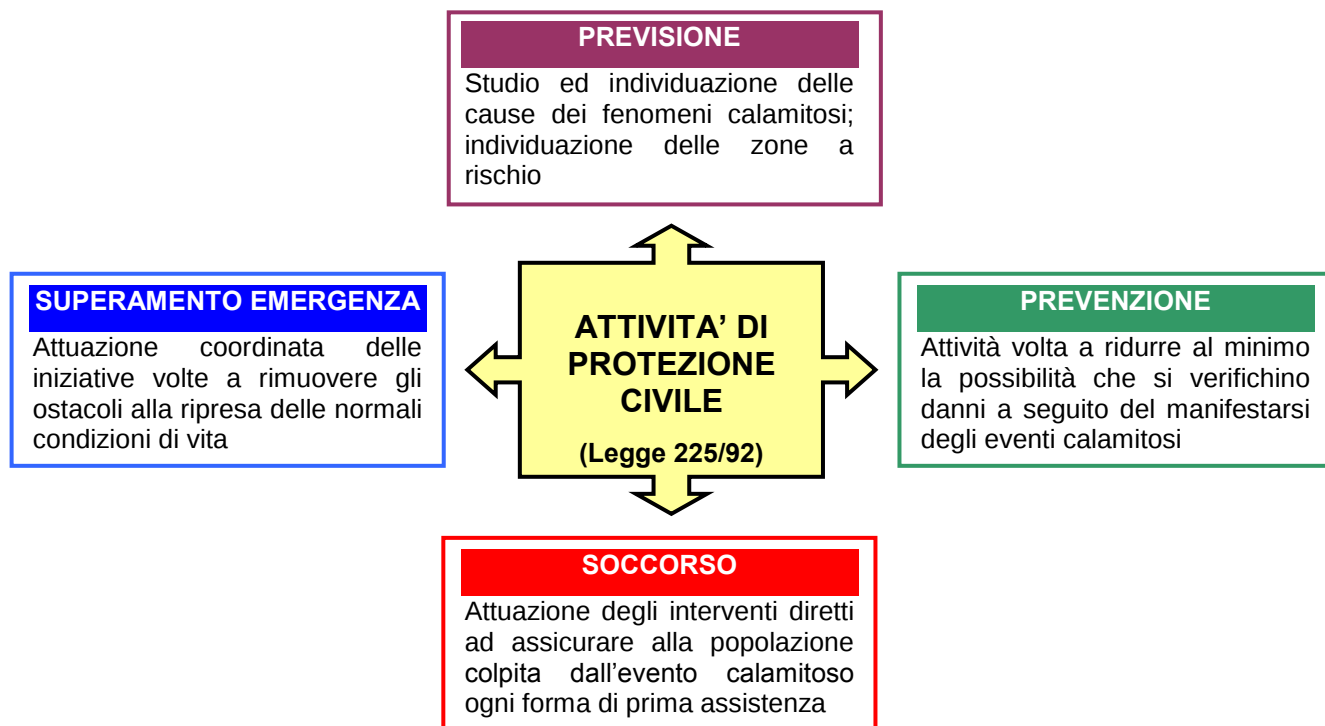
La legge n. 119 del 15 ottobre 2013 modifica nuovamente la legge 225/1992 intervenendo sulla durata dello stato di emergenza, sugli ambiti di intervento delle ordinanze di protezione civile e sulla definizione delle risorse necessarie a far fronte alle

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di S.Vito di Leguzzano					
Capitolo 5	Relazione Generale				IN
					CT
	Inquadramento Normativo				IR
					OR
					MI
					pag. 5.3

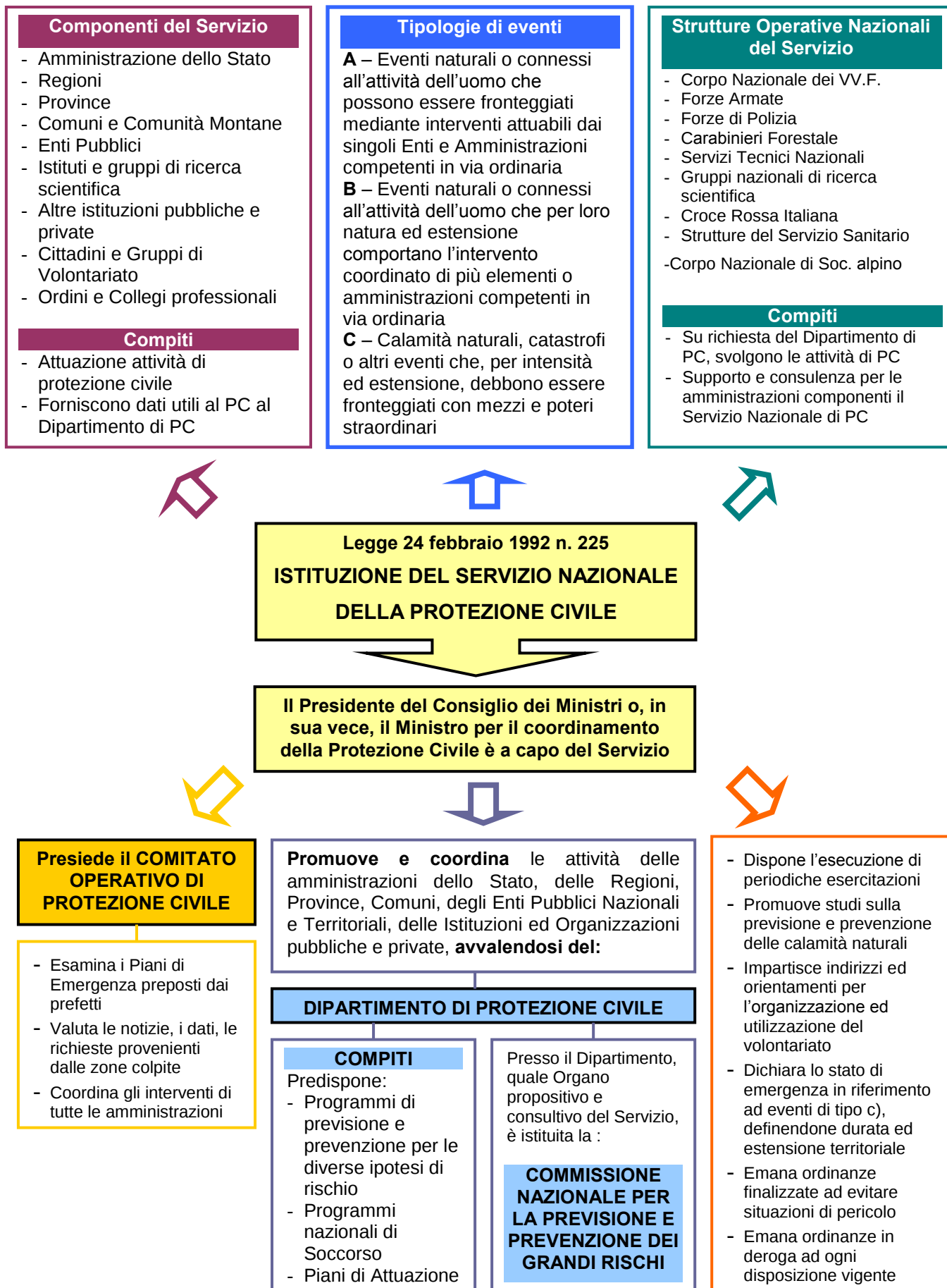
emergenze. In particolare, la legge 119/2013 stabilisce che la durata dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni e può essere prorogato fino a ulteriori 180 giorni. L'amministrazione competente in via ordinaria allo scadere dello stato dell'emergenza viene individuata non più nella deliberazione dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri, ma nell'ordinanza di subentro che viene emanata allo scadere dello stato di emergenza.

Il Fondo da cui vengono attinte le risorse per fronteggiare le emergenze è definito “Fondo per le emergenze nazionali” e sostituisce il “Fondo nazionale di protezione civile”. Le risorse finanziarie da destinare agli interventi per l'emergenza - in particolare quelle destinate alle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione - sono definite nella delibera con cui è dichiarato lo stato di emergenza, nell'attesa della ricognizione dei fabbisogni effettivi che farà il Commissario delegato. Se le risorse non sono sufficienti possono essere integrate con un'ulteriore delibera del Consiglio dei Ministri.

Di seguito si riportano degli schemi riepilogativi della L. 225/92, del D.Lgs 112/98 e delle attività di protezione civile.



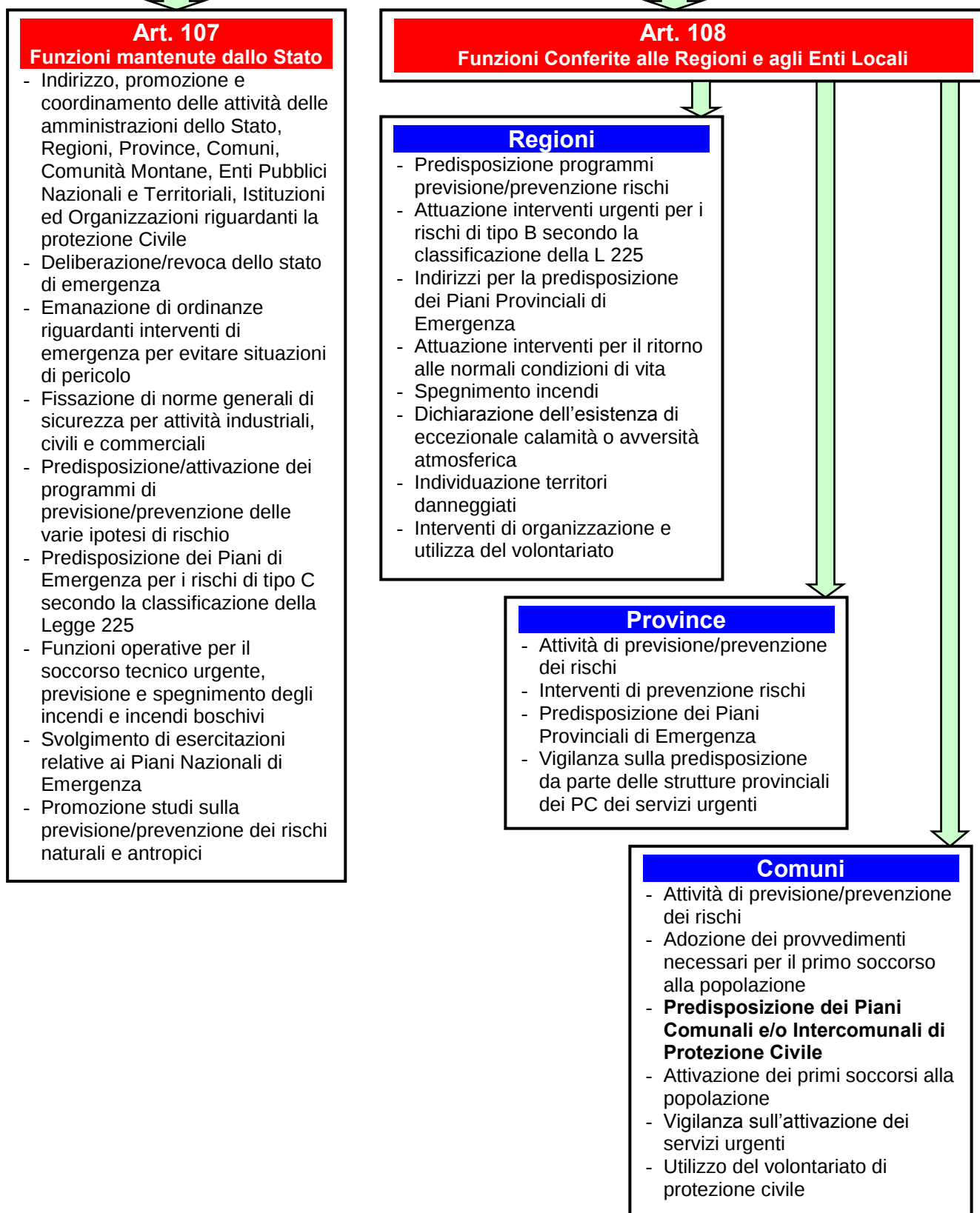
PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di S.Vito di Leguzzano						
Capitolo 5	Relazione Generale			IN	CT	IR
				OR	MI	
	Inquadramento Normativo			pag. 5.4		



PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di S.Vito di Leguzzano					
Capitolo 5	Relazione Generale				IN
	Inquadramento Normativo				CT
					IR
					OR
					MI
					pag. 5.5

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59



PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di S.Vito di Leguzzano							
Capitolo 5	Relazione Generale				IN	CT	IR
					OR	MI	
	Inquadramento Normativo				pag. 5.6		

Legge 12 luglio 2012 n. 100

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,
recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile**
Principali modifiche di interesse comunale

**Inserimento
all'art. 1 L225/92
Servizio Nazionale di
Prot. Civile**

- È riproposta la definizione di Servizio Nazionale della Protezione Civile, già prevista dall'art. 1 della legge n. 225/1992 che tuttavia, secondo alcune interpretazioni, risultava abrogato da parte della normativa di settore successivamente emanata. Si riafferma che la promozione e il coordinamento di tutte le attività del Servizio Nazionale sono in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può a tal fine delegare un "Ministro con portafoglio" o il "Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio" e non "un Ministro" (come previsto dal decreto legge n. 90 del 31 maggio 2005, convertito dalla legge n. 152 del 26 luglio 2005, che aveva modificato la legge n. 225/1992). Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato, si avvalgono del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Modifiche Art. 2
L225/92
Eventi di tipo C**

- Cambia la definizione degli eventi di tipo c) che sono definiti come "calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo". Vengono in questo modo precisate le tempistiche per l'impiego dei mezzi e poteri straordinari per fronteggiare l'emergenza

Modifiche Art. 3 L225/92

- **Attività di protezione civile.** Accanto alle attività di "previsione e prevenzione dei rischi", "soccorso delle popolazioni" e "superamento dell'emergenza" vengono meglio specificate come ulteriori attività necessarie e indifferibili anche quelle dirette al "contrasto dell'emergenza" e alla "mitigazione del rischio". Viene poi precisato che le amministrazioni competenti provvedono alle attività di protezione civile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- **Previsione.** L'idea di previsione prevista dalla legge n. 225/1992 viene superata con l'introduzione del concetto di "identificazione degli scenari di rischio probabili". Inoltre si specifica che sono attività di previsione quelle dirette "dove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei livelli di rischio attesi".
- **Prevenzione.** Nella generale definizione di prevenzione prevista dalla legge n. 225/1992 – che rimane invariata - si esplicitano le singole attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi. Queste attività, definite "non strutturali", sono: l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile, l'informazione alla popolazione, l'applicazione della normativa tecnica e le esercitazioni.
- **Soccorso.** La finalità del soccorso è assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza e ciò si realizza, nella nuova definizione della legge n. 100/2012, con interventi "integrati e coordinati".
- **Superamento dell'emergenza.** Non subisce modifiche la definizione di superamento dell'emergenza che consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative - necessarie e non rinviabili - volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. Le modalità con cui si realizza tale attuazione sono disciplinate dall'art. 5 che è stato modificato e integrato per definire con chiarezza come avviene il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria.
- **Piani e programmi territoriali.** I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento ai piani di emergenza comunali e ai piani regionali di protezione civile. La modifica di questo comma ribalta la precedente impostazione che prevedeva che fossero le attività di protezione civile a doversi armonizzare con i programmi territoriali

**Modifiche Art. 5 L225/92
Dichiarazione dello stato di emergenza**

- Lo stato di emergenza può essere dichiarato anche "nell'imminenza" e non solo "al verificarsi" di calamità naturali oppure connesse all'attività dell'uomo che per intensità ed estensione devono essere fronteggiate con immediatezza di intervento con mezzi e poteri straordinari. Lo stato di emergenza viene deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio. La richiesta può giungere anche dal Presidente della Regione interessata, di cui comunque va acquisita l'intesa.
- Viene definita la durata e l'estensione territoriale dello stato di emergenza. La durata non può, di regola, superare i 90 giorni e può essere prorogata, di regola, per un massimo di 60 giorni, con ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri. In relazione all'emergenza, viene individuata anche "l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria" che coordina gli interventi conseguenti l'evento allo scadere dello stato di emergenza.

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di S.Vito di Leguzzano							
Capitolo 5	Relazione Generale				IN	CT	IR
					OR	MI	
	Inquadramento Normativo				pag. 5.7		

segue Legge 12 luglio 2012 n. 100

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile
Principali modifiche di interesse comunale

**Modifiche art. 14
L225/92
Competenze del Prefetto**

- La principale modifica è al comma 2 e prevede che al verificarsi di un evento di tipo b) o c) il Prefetto assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale coordinandosi con il Presidente della Regione, oltre che raccordando le proprie iniziative con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati. Rimane, invece, sostanzialmente inalterata la formulazione del comma 3: il Prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, opera quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio, con i poteri di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge 225/1992. Tale disposizione, tuttavia, trova effettiva attuazione soltanto nel caso in cui sia espressamente richiamata dalla deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. Se ciò non avviene, l'esercizio del potere di ordinanza resta attribuito al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come previsto dal comma 2 dell'art. 5 della stessa legge.

**Modifiche art. 15
L225/92**

- **Attribuzioni del Sindaco.** La legge n. 100/2012 ribadisce il ruolo del Sindaco autorità comunale di protezione civile e precisa, al comma 3, che il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.
- **Piano di emergenza comunale.** Entro 90 giorni dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa legge, ciascun comune approva, con deliberazione consiliare, il piano di emergenza comunale - redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte regionali - e provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico di questo strumento. Copia del piano deve essere trasmessa alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo e alla Provincia territorialmente competenti. Dall'attuazione di queste nuove disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Modifiche alla legge n. 183/2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012"

- **Patto di stabilità.** Nell'ambito di quanto già previsto, i nuovi commi introdotti stabiliscono che le spese per gli interventi realizzati direttamente dai Comuni e dalla Province in caso di eventi di tipo c) siano escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Queste spese devono però risultare effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi. La disposizione si attua nei limiti delle risorse rese disponibili con l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. (Inserimento dei commi 8-bis e 8-ter all'art. 31 alla legge 12 novembre 2011, n. 183)

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di S.Vito di Leguzzano					
Capitolo 5	Relazione Generale				IN
					CT
					IR
Inquadramento Normativo				OR	MI
				pag. 5.8	

Decreto Legislativo 3 gennaio 2018 n. 1
Decreto Legislativo 3 gennaio 2018 n. 1
"Codice della protezione civile"



**Modifiche apportate
dal nuovo codice**

Il decreto legislativo:

- 1) chiarisce in modo più netto la differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e operativa ai differenti livelli di governo territoriale;
- 2) migliora la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza in funzione delle diverse tipologie di emergenze;
- 3) definisce le attività di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali che garantiscano l'effettività delle funzioni di protezione civile;
- 4) stabilisce la possibilità di svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata e collegata al fondo regionale di protezione civile;
- 5) migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito del servizio di protezione civile, quale componente fondamentale;
- 6) introduce il provvedimento della "mobilitazione nazionale", preliminare a quello della dichiarazione dello stato d'emergenza;
- 7) individua procedure più rapide per la definizione dello stato di emergenza, con un primo stanziamento non collegato come attualmente alla ricognizione del danno;
- 8) finalizza il fondo regionale di protezione civile al potenziamento territoriale e al concorso alle emergenze di livello regionale;
- 9) coordina le norme in materia di volontariato di protezione civile, anche in raccordo con le recenti norme introdotte per il Terzo settore e con riferimento alla partecipazione del volontariato alla pianificazione di protezione civile

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di S.Vito di Leguzzano					
Capitolo 5	Relazione Generale				IN
					CT
	Inquadramento Normativo				IR
					OR
					MI
					pag. 5.9

5.2 TIPOLOGIE DEGLI EVENTI ED AMBITI DI COMPETENZA

L'Art. 2 della legge 225/92 suddivide le tipologie di eventi in tre classi, mentre gli artt. 107 e 108 del D.Lrg 112/98 ne attribuiscono le competenze di intervento; la legge 100 del 2012 modifica infine la definizione degli eventi più intensi (tipo C). Le tre classi sono definite come di seguito indicato:

Tav 4.1 Tipologie di evento e relative competenze

TIPOLOGIE DI EVENTO E COMPETENZE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA (Art. 2 L. 225/92; Artt. 107, 108 DLgs. 112/98; Art. 1 L. 100/2012)		
Livello di evento	Tipologia	Competenza
A	Eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e Amministrazioni competenti in via ordinaria	Comune
B	Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria	Regione, Provincia, Prefettura
C	Calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo	Organi dello Stato (Dipartimento di Protezione Civile, Prefettura)

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di S.Vito di Leguzzano					
Capitolo 5	Relazione Generale				IN
					CT
	Inquadramento Normativo				IR
				OR	MI
				pag. 5.10	

5.3 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE VENETO

La legge regionale n. 11 del 2001, in attuazione del D.L. 31 marzo 1988 n. 112, detta disposizioni per l'indirizzo, la gestione ed il controllo del sistema regionale di protezione civile.

5.3.1 MODELLO DI INTERVENTO REGIONALE

Prevenzione (programmazione)

L'attività di prevenzione è strategica. E' una attività di programmazione e si attua a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale. Essa comprende:

- a) analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;
- b) individuazione degli scenari di rischio
- c) attivazione dei programmi di mitigazione
- d) informazione
- e) predisposizione e utilizzo dei sistemi previsionali

Emergenza (pianificazione)

La pianificazione dell'emergenza si attua a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale. Essa comprende:

- a) la quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi
- b) la definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi
- c) la predisposizione di un parco risorse regionale
- d) la formazione
- e) il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di protezione civile di tutti gli enti

Soccorso (pianificazione)

L'attività di soccorso è attuata a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale ed è diretta ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza.

Tale attività comprende:

- a) la gestione o il concorso nell'emergenza;
- b) l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile strutturato per funzioni di supporto;
- c) l'attivazione delle procedure di allertamento;
- d) l'attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio;
- e) l'utilizzo delle risorse disponibili;
- f) il primo intervento tecnico;
- g) il soccorso sanitario;
- h) il soccorso socio-assistenziale.

Primo recupero (pianificazione)

L'attività di primo recupero e' finalizzata al superamento dell'emergenza e si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

Per quanto riguarda le attività di recupero integrale, fisico e funzionale, queste sono regolamentate dalle normative e dalle procedure di settore e dall'emanazione di provvedimenti specifici.

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di S.Vito di Leguzzano					
Capitolo 5	Relazione Generale				IN
					CT
	Inquadramento Normativo				IR
					OR
					MI
					pag. 5.11

5.3.2 AUTORITÀ E COMPETENZE (CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE COMUNALI)

Presidente della Regione Il Presidente della Giunta regionale al verificarsi dell'emergenza, per eventi di tipologia b (§ 4.2) provvede:

a) anche su richiesta dei sindaci dei comuni colpiti e informate le province interessate, a dichiarare l'esistenza di stato di crisi per calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica allo scopo di attivare tutte le componenti utili per interventi di protezione civile.

b) qualora, per fronteggiare l'evento, si renda necessario l'intervento dello Stato, richiede l'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112/1998;

Regione

Sono attribuite alla Regione le funzioni relative:

a) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

b) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di tipo b) (§ 4.2), avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

c) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di tipo b) (§ 4.2);

d) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

e) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati

f) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.

Provincia

Le province espletano le funzioni di cui all'articolo 107 della legge regionale n. 11/2001 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59").

Le province esercitano i seguenti compiti:

a) suddividere il proprio territorio, in ragione della natura dei rischi attesi, in ambiti territoriali omogenei, sui quali organizzare, anche in collaborazione con comuni e comunità montane le attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e informazione della popolazione, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali;

b) alla verifica della compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza redatti in base agli indirizzi ed alle direttive regionali.

c) al coordinamento e allo svolgimento, in collaborazione con gli enti locali, delle attività di formazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni e ai gruppi di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di S.Vito di Leguzzano					
Capitolo 5	Relazione Generale				IN
					CT
	Inquadramento Normativo				IR
					OR
					MI
					pag. 5.12

successive modifiche ed integrazioni.

d) ad istituire la Consulta provinciale del volontariato di protezione civile;

e) a predisporre le strutture tecnico-amministrative, gli organi consultivi, i mezzi, le attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale, anche previa apposita intesa con i rispettivi comandi provinciali dei vigili del fuoco, nei modi e nelle forme indicati dal programma regionale di previsione e prevenzione, nonché dalla pianificazione regionale e provinciale di emergenza.

5.3.3 SINDACO

D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996 recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile

Art.	Descrizione
16	• è organo ordinario di protezione civile, quale ufficiale del governo • provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone comunicazione al prefetto
18	• attua la direzione ed il coordinamento dei seguenti servizi: • salvataggio e soccorso delle persone sinistrate, conservazione delle cose, demolizione o puntellamento dei fabbricati e ogni altro servizio tecnico urgente • attendamento e ricovero provvisorio dei sinistrati, vettovagliamento e tutela igienica della popolazione e del personale inviato per l'opera soccorritrice, assistenza ai minori, orfani od abbandonati ed agli incapaci in genere • disciplina delle comunicazioni e dei trasporti nella zona colpita • allestimento di provvisorie installazioni per gli uffici pubblici e per le necessità della giustizia e del culto • riassetto iniziale degli organi locali per preparare il ritorno alle condizioni normali della vita civile • recupero, custodia e governo degli animali, sia da stalla che da cortile; • reperimento, seppellimento degli animali deceduti e bonifica sanitaria della zona colpita
19	• cura la costituzione, ove necessario, di particolari "unità assistenziali di emergenza" che provvedono ad alloggiare, eventualmente alimentare e prestare ogni altra forma di assistenza sociale ai cittadini sinistrati, secondo programmi organici predisposti nell'ambito dei piani di protezione civile
32	• è tenuto a segnalare immediatamente al Prefetto l'insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di eventi calamitosi che abbiano comportato o possano comportare grave danno all'incolumità delle persone o ai beni, precisandone il luogo, la natura e l'entità ed ogni informazione utile per lo svolgimento dei primi soccorsi

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di S.Vito di Leguzzano					
Capitolo 5	Relazione Generale				IN
					CT
	Inquadramento Normativo				IR
					OR
					MI
					pag. 5.13

- 36 • provvede, in casi di urgenza, ad informare le popolazioni di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile (così modificato dall'art. 12 della legge n. 265/99)
- 41 • provvede al censimento dei sinistrati ed alla dotazione delle tessere assistenziali;
- 44 • fornisce indirizzi operativi per i primi urgenti soccorsi sanitari, veterinari ed attinenti all'igiene pubblica, fino a quando la direzione e il coordinamento dei servizi nella zona colpita non siano assunti dagli organi dello Stato
- 47 • provvede ad assicurare, d'intesa con l'Amministrazione delle poste e delle comunicazioni, la sollecita riattivazione delle comunicazioni radio, telegrafiche, telefoniche e postali
- 48 • chiede al Ministro dei Trasporti la disponibilità di vari mezzi di trasporto statali ed in concessione.

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

Art.	Descrizione
15.3	• è autorità comunale di protezione civile • assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite • provvede agli interventi necessari a fronteggiare l'evento • comunica al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale gli interventi attuati • favorisce l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile • chiede al Prefetto l'intervento di altre forze e strutture per gli eventi non fronteggiabili con i mezzi a disposizione del Comune

Decreto Legge 17 agosto 1999, n. 334 Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

Art.	Descrizione
22	• il Sindaco deve aggiornare le notizie per gli stabilimenti nei quali sono contenute sostanze pericolose soggette al rapporto di sicurezza.

Decreto Legge 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Art.	Descrizione
50	• in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di S.Vito di Leguzzano					
Capitolo 5	Relazione Generale	IN	CT	IR	
		OR	MI		
	Inquadramento Normativo	pag. 5.14			

assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali

- In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti
- 54
- Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica

Legge 12 luglio 2012, n. 100 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile

Art.	Descrizione
------	-------------

- 1
- Modifiche art. 15 Legge 225/92
Attribuzioni del Sindaco. Si ribadisce il ruolo del Sindaco autorità comunale di protezione civile e si precisa, al comma 3, che il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

5.3.4 COMUNE

Decreto Legge 17 agosto 1999, n. 334 Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

Art.	Descrizione
------	-------------

- 22
- Il comune, ove e' localizzato lo stabilimento soggetto a notifica porta tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dai gestori di stabilimenti soggetti alla normativa sui grandi rischi. Tali informazioni devono essere pubblicate ad intervalli regolari.
 - Deve fornire alle persone potenzialmente coinvolte le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente.

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

Art.	Descrizione
------	-------------

- 6.1
- provvede all'attuazione delle attività di protezione civile nel territorio di propria competenza
- 6.3
- comunica al Dipartimento della Protezione Civile dati ed informazioni utili alla protezione civile

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di S.Vito di Leguzzano					
Capitolo 5	Relazione Generale				IN
					CT
	Inquadramento Normativo				IR
					OR
					MI
					pag. 5.15

- 15.1 • può dotarsi di una struttura di protezione civile

Legge Regionale 16 aprile 1998 n°17 al capo II, articolo 7 (*Modifiche della legge regionale 27 novembre 1984 n° 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile ”* dettaglia in modo inequivocabile le funzioni assegnate ai Comuni relative alla:

- Redazione di carte del territorio comunale, con l'indicazione delle aree esposte a rischi potenziale e di quelle utilizzabili, in caso di emergenza, a scopo di riparo e protezione;
- Predisposizione dei piani comunali di pronto intervento e di soccorso, in relazione ai rischi possibili;
- Organizzazione dei propri servizi, per la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile, nonché quelli di emergenza

Decreto Legislativo del 31/03/1998 n. 112 all'art. 108 “*Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali*” definisce precisi compiti al Comune, in particolare:

- all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
- all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Legge Regionale 13 aprile 2001 n°11 al capo VIII, articolo 109 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 ”* definisce precisi compiti al Comune, precisamente:

- ad istituire nell'ambito della propria organizzazione tecnico-amministrativa, anche previo accordo con comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio e le province interessate, una specifica struttura di protezione civile che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali e umane disponibili;
- agli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- ad incentivare e sostenere la costituzione di gruppi comunali di volontariato di protezione civile, al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza locale nonché di concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore.

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di S.Vito di Leguzzano				
Capitolo 5	Relazione Generale	IN	CT	IR
		OR	MI	
	Inquadramento Normativo	pag. 5.16		

Legge 12 luglio 2012, n. 100 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile

Art.	Descrizione
------	-------------

- | | |
|---|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Modifiche art. 15 Legge 225/92
 Piano di emergenza comunale. Entro 90 giorni dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa legge, ciascun comune approva, con deliberazione consiliare, il piano di emergenza comunale - redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte regionali - e provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico di questo strumento. Copia del piano deve essere trasmessa alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo e alla Provincia territorialmente competenti. Dall'attuazione di queste nuove disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica |
|---|--|

5.3.5 NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

- *Legge Regionale n. 58 del 27/11/1984*,:
"Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile."
- *Legge Regionale n.4 del 30/01/1997*
"Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali"
- *Legge Regionale n.17 del 16/04/1998*
"Modifiche della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile"
- *Legge Regionale n.11 del 13/04/2001*
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"
- *Circolare n. 14 del 18/11/2002*
"Conferimento ai Comuni di funzioni relative all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi a favore dei privati per danni causati da fenomeni meteorologici rilevanti o da altri eventi calamitosi. L.R. n. 4 del 30/01/1997 e L.R. n. 11 del 13/04/2001. Direttive"
- *DGR n. 573 del 10/03/2003*
"Linee Guida regionali per la pianificazione comunale di Protezione Civile"
- *DGR n. 1575 del 17/06/2008*
"Linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di Protezione Civile"
- *DGR n. 3315 del 21/12/2010*
"Linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di Protezione Civile - Proroga dei termini per la standardizzazione dei piani di emergenza di protezione civile - Rivisitazione delle Linee Guida - Release 2011"
- *DGR n. 1042 del 12/07/2011*
"DGR 3315/2010: "Linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di protezione civile - Release 2011" Modifiche e integrazioni: proroga dei termini per la standardizzazione dei piani di emergenza di protezione civile delle Amministrazioni Comunali e Provinciali e della nomina del Comitato Regionale di Protezione Civile di cui alle L.R. 11/01 e 58/84 e s.m.i.
- *DGR n. 2533 del 29/12/2011*
"Pianificazione di Protezione Civile - Attuazione delle direttive di cui alle DGR 573/2003 e successive. Modifica dei termini di cui alla DGR n. 1042 del 12/07/2011"

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di S.Vito di Leguzzano				
Capitolo 5	Relazione Generale	IN	CT	IR
		OR	MI	
	Inquadramento Normativo	pag. 5.17		

5.3.6 NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

- *L. 24 febbraio 1992 n. 225*
"Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"
- *D.P.C.M. 22 ottobre 1992*
"Costituzione e funzionamento del Comitato Operativo della Protezione Civile"
- *D.LGS. 31 marzo 1998 n. 112*
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59 – Legge Bassanini"
- *D.LGS. 18 agosto 2000 n. 267*
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- *D.P.R. 08 febbraio 2001 n. 194*
"Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile"
- *D.L. 03 maggio 2001*
"Approvazione dei modelli per il rilevamento dei danni ai beni appartenenti al patrimonio culturale"
- *L. 09 novembre 2001 n. 401*
"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 settembre 2001 n. 343 recante disposizioni urgenti per assicurare coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile"
- *D.P.C.M. 12 dicembre 2001*
"Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile"
- *D.P.C.M. 02 marzo 2002*
"Costituzione del Comitato Operativo della Protezione Civile"
- *D.P.C.M. 28 marzo 2002*
"Integrazione della composizione del Comitato Operativo di Protezione Civile"
- *Circolare del 30 settembre 2002 n. 5114*
"Ripartizione delle competenze amministrative in materia di Protezione Civile"
- *D.M. 13 febbraio 2003*
"Adozione dei Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi"
- *L. 06 novembre 2003 n. 300*
"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 settembre 2003 n. 253 recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della Protezione Civile"
- *Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2004 (supp. g.u. n. 59 dell'11 marzo 2004)*
"Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile"
- *Legge n. 100 del 12/07/2012*
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"
- *L. n. 119 del 15/10/2013*
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"
- *D.LGS. 2 gennaio 2018 n. 1*
"Codice della protezione civile" Il nuovo Codice, dopo il parere parere n. 2647 del 19 dicembre 2017 del Consiglio di Stato è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 66 del 29 dicembre 2017. Il provvedimento è stato integrato in esito all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata e recepisce alcune osservazioni formulate dal citato parere del Consiglio di Stato, nonché le condizioni espresse dalle Commissioni parlamentari competenti.